

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 13/20

Bolzano, lì 19/03/2020

Decreto "Cura Italia": sintesi delle principali novità

Con il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (**decreto "Cura Italia"**) sono state adottate prime **misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Il decreto rappresenta soltanto una prima risposta alla crisi "Coronavirus" sul piano economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento; a questo decreto ne seguirà un altro, nel mese di aprile.

Il decreto "Cura Italia" si articola su cinque assi:

1. **finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici** impegnati sul fronte dell'emergenza;
2. **sostegno all'occupazione** e ai **lavoratori** per la difesa del lavoro e del reddito;
3. **iniezione di liquidità** nel sistema del credito;
4. **sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi**;
5. misure di sostegno per **specifici settori economici**.

Si riporta, di seguito, la sintesi delle misure maggiormente significative per le imprese e i lavoratori autonomi.

1.1 Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 marzo sospensione dei versamenti (articoli 60 - 62)

Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo, sono stati prorogati al 20 marzo.

Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.

Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell'Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31.05.2020. È inoltre riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

La sospensione dei versamenti e delle ritenute trova applicazione, a prescindere dall'ammontare dei ricavi e compensi, per una serie di soggetti, i quali sono maggiormente colpiti dalle misure di contrasto al Coronavirus ("soggetti maggiormente esposti")

	Scadenza 16.03.2020	Scadenza 16.04.2020	Scadenza 16.05.2020	Scadenza 31.05.2020
Soggetti "maggiormente esposti" (vedi elenco) indipendente dall'ammontare dei ricavi	31.05.2020 IVA, ritenute lavoro dipendente, contributi, Inail	16.04.2020 IVA Marzo 31.05.2020 ritenute lavoro dipendente, contributi, Inail	16.05.2020 IVA, ritenute lavoro dipendente, contributi, Inail	Pagamento dei versamenti prorogati in unica o 5 rate
Altri soggetti con ricavi 2019 > 2 mio euro	proroga al 20.03.2020 IVA, ritenute lavoro dipendente, contributi, Inail	Nessuna proroga		
Altri soggetti con ricavi 2019 < 2 mio euro	31.05.2020 IVA, ritenute lavoro dipendente, contributi, Inail	Nessuna proroga		Pagamento dei versamenti prorogati in unica o 5 rate

Elenco dei soggetti "maggiormente esposti":

- imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche;
- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
- gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine;
- teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco;
- gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse;
- organizzatori di corsi, fiere ed eventi;
- ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici;
- parchi divertimento e tematici;
- aziende termali; asili nido, servizi educativi e didattici;
- servizi di trasporto passeggeri e stazioni;
- servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli.

1.2 Sospensione degli altri adempimenti fiscali (articolo 62)

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, **entro il 30 giugno 2020**.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla **dichiarazione precompilata**, trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse **entro il 31 marzo**.

1.3 Effettuazione ritenute d'acconto: rinvio (articolo 62)

È data la possibilità ai professionisti e agli agenti di chiedere la non applicazione della ritenuta di acconto sulle somme corrisposte dal 08.03.2020 al 31.03.2020, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore dei compensi.

Possono beneficiare della disposizione i soggetti che non hanno percepito nella anno precedente ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e che non hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate dallo stesso professionista o agente **entro il 31 maggio** (in un'unica soluzione o in 5 rate).

1.4 Indennità per il mese di marzo a professionisti e co.co.co. (articoli 27-31, 38 e 44)

È riconosciuta un'**indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro**, ai

- liberi professionisti titolari di partita Iva,
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- operai agricoli a tempo determinato,
- lavoratori dello spettacolo,
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago,
- lavoratori stagionali del settore turismo.

Le indennità ai soggetti sopracitati non sono tra di esse cumulabili e non sono erogabili ai percettori di Reddito di Cittadinanza.

Sono quindi esclusi dall'indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (medici, psicologi, avvocati, geometri, architetti, ingegneri ecc.). A questi soggetti consigliamo di considerare le comunicazioni delle rispettive casse di previdenza.

È istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.

1.5 Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (articolo 64)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.

1.6 Credito d'imposta contratti di locazione per botteghe e negozi (articolo 65)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

1.7 Detrazione erogazioni liberali (articolo 66)

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa. Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

1.8 Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva (articolo 54)

È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.

1.9 Sospensione rimborso prestiti Pmi (articolo 56)

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è **sospeso fino al 30 settembre 2020**.

La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest'ultima data.

Le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

È in ogni caso richiesta la presentazione di un'autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

1.10 Differimento termini approvazione bilancio (articolo 106)

Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'**approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, codice civile.

1.11 Riforma terzo settore e adeguamento statuti (articolo 35)

È stato spostato al **31 ottobre** il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.

1.12 Sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione (articolo 68)

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate,
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, **entro il 30.06.2020**.

Dovranno essere invece versati **entro il 31.05.2020**:

- la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.

1.13 Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello (articolo 67)

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.

1.14 Sospensione udienze e differimento dei termini (articoli 83-84)

Sono rinviate d'ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).

Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti.

È inoltre disposta la sospensione dall' 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 inclusi dei termini relativi al processi amministrativi.

1.15 Premio per il lavoro svolto nella sede (articolo 63)

Per il mese di marzo è riconosciuto un **premio pari a 100 euro** ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 40.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. "smart-working", da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta e non concorre alla formazione del reddito.

Per informazioni rimaniamo a Vs. disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

  